

La Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio: fondamento, origine, obiettivi

Riccardo Priore*

Sommario

1. La natura della Convenzione europea del paesaggio e il ruolo degli enti territoriali. – 2. Paesaggio e Costituzione italiana. Spunti per una interpretazione in chiave decentrata. – 3. Origini e obiettivi della RECEP.

1. La natura della Convenzione europea del paesaggio e il ruolo degli enti territoriali

Allo scopo di presentare l'organismo europeo oggetto di questo scritto, appare opportuno soffermarsi sulle ragioni per le quali la Convenzione europea del paesaggio (di seguito: la Convenzione) ⁽¹⁾ riconosce un ruolo fondamentale agli enti territoriali. In questa prospettiva, viene innanzitutto affrontata la questione relativa alle responsabilità di tali enti rispetto alle necessità di una *governance* partecipata della dimensione paesaggistica del territorio.

Come è noto, l'iniziativa di elaborare la Convenzione è stata presa, in seno al Consiglio d'Europa ⁽²⁾, dal Congresso dei poteri locali e regionali ⁽³⁾ (di seguito: il Congresso). La

(*) Giurista. Dirigente del Consiglio d'Europa. Questo scritto rappresenta un'opinione dell'autore che non impegna in nessun modo alcuna persona o istituzione.

(1) Trattato internazionale conosciuto anche sotto il nome di *Convenzione di Firenze*, adottato nel 2000 ed in vigore in Italia dal 1° settembre 2006 (cfr. legge di ratifica 9 gennaio 2006, n. 14).

(2) Organizzazione internazionale con sede a Strasburgo, oggi composta da 47 Stati membri (tutti gli Stati europei tranne la Bielorussia).

(3) Istituzione creata nel 1994 nell'ambito del Consiglio d'Europa in sostituzione

Convenzione rappresenta in effetti una risposta politica ad una domanda sociale riguardante bisogni che prendono corpo soprattutto a livello territoriale; è infatti con riferimento alla percezione dei propri contesti di vita quotidiani che un numero crescente di cittadini europei comincia a comprendere che: *a*) il paesaggio costituisce un fattore di primaria importanza per la qualità di vita nei propri luoghi di abitazione, viaggio, lavoro, divertimento, ecc.; *b*) che il degrado del paesaggio è molto spesso fonte di malessere, senso di sradicamento e (segno tangibile di) impoverimento economico; *c*) che è giunto il momento di predisporre adeguate politiche e misure pubbliche, soprattutto a livello locale, per prendersi cura del paesaggio in ogni luogo, con la partecipazione dei soggetti interessati.

In considerazione della propria natura di trattato internazionale, la Convenzione afferma dei principi che impegnano gli Stati che vi hanno aderito ad adottare politiche e misure in grado di favorire la qualità della dimensione paesaggistica rispetto all'intero territorio nazionale (e non soltanto rispetto a zone d'eccellenza), coinvolgendo le popolazioni nei rilevanti processi decisionali⁽⁴⁾. Sotto questo profilo, la Convenzione rappresenta un'espressione giuridica internazionale di un disegno politico che mira all'affermazione di un nuovo approccio pubblico al tema del paesaggio su scala continentale. Coerentemente a questa visione, le disposizioni della Convenzione relative alla ripartizione delle competenze pubbliche si riferiscono esplicitamente ai principi di sussidiarietà e di autonomia locale, impegnando gli Stati contraenti a coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione e nell'attuazione delle politiche

della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE). Il Congresso risulta composto da 315 membri titolari e 315 membri supplenti. Per essere membri del Congresso occorre disporre di una carica elettiva a livello locale/regionale in uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(4) Informazioni complementari sulla Convenzione sono contenute nel contributo di M. SASSATELLI in questo stesso fascicolo. Per un approfondimento critico di carattere interdisciplinare si consiglia la lettura di *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, a cura di G.F. CARTEI, Bologna, Il Mulino, 2007.

del paesaggio, nei processi di identificazione e qualificazione dei paesaggi, come anche nella formulazione degli obiettivi di qualità paesaggistica e nelle attività di intervento sui territori interessati. L'entrata in vigore di queste disposizioni a livello nazionale (ventisette sono fino ad oggi gli Stati che hanno aderito alla Convenzione) ⁽⁵⁾ ha spinto un numero crescente di enti territoriali a rinforzare il proprio impegno istituzionale in materia di paesaggio. Nella maggioranza dei casi, ciò ha già provocato un progressivo adeguamento del loro apparato tecnico, amministrativo, regolamentare e/o legislativo in materia.

Quanto finora esposto consente di affermare che l'importanza attribuita dalla Convenzione agli enti territoriali non è il risultato di una astratta volontà di decentramento delle autorità europee che l'hanno elaborata. È più concretamente il frutto della constatazione che il paesaggio non può esistere ed essere tutelato al di fuori di un processo percettivo e partecipato da parte delle popolazioni, con riferimento ai luoghi della loro vita quotidiana.

Combinando la portata concettuale ed il significato giuridico della Convenzione, il paesaggio può essere inteso come il risultato della percezione di ogni parte del territorio di uno Stato da parte dei suoi cittadini ⁽⁶⁾. Sulla base di tale assunto, la Convenzione non consente che le decisioni pubbliche relative alla dimensione paesaggistica del territorio siano adottate in funzione di valori predeterminati, facendo astrazione dall'opinione di coloro che contribuiscono alla sua esistenza. Ogni decisione che riguarda la forma e il carattere del territorio deve essere presa tenendo conto delle aspirazioni espresse dalle popolazioni le quali, attraverso le proprie capacità percettive, devono essere considerate le costruttrici del paesaggio. Nel

(5) Situazione al 18 luglio 2007. Per un quadro aggiornato della situazione si può consultare il sito del Consiglio d'Europa www.coe.int.

(6) L'articolo 1 della Convenzione definisce il paesaggio come "una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

caso di paesaggi la cui rilevanza è di livello nazionale, questa decisione prenderà probabilmente corpo attraverso delle leggi (o degli atti amministrativi) che individueranno direttamente le aree interessate o i criteri per individuarle. È importante che questi documenti permettano in ogni caso il coinvolgimento dei soggetti interessati nei processi decisionali atti a modificare la dimensione paesaggistica del territorio. I soggetti che tengono alla qualità dei propri paesaggi, ma anche coloro che, senza esprimere desideri particolari, li vivono in quanto spazi quotidiani del proprio abitare, non possono essere estromessi dai suddetti processi, anche se gli interessi pubblici in gioco sono di livello sovra-locale.

Si tratta di prendersi cura della qualità della dimensione paesaggistica di ciascun territorio cercando di valorizzare al meglio le attività umane che ne sono alla base: evitando, da un lato, con il pretesto della conservazione della sua qualità estetica, di imbalsamarlo a beneficio dell'effimero godimento di pochi; dall'altro, di promuovere forme di sviluppo (edilizio, commerciale, ecc.) che, pur permettendo una certa vitalità economica (spesso di corto respiro), ne degradano in maniera difficilmente rimediabile la qualità estetica. Spingendo questa riflessione agli estremi, ci sembra preferibile un paesaggio la cui qualità estetica lascia forse a desiderare, ma che è pur sempre espressione di un territorio fondamentalmente equilibrato, autentico e vitale; piuttosto che un paesaggio di ineccepibile qualità estetica, ma che ha ormai smarrito ogni forma di autentica vita locale. Al fine di prendersi cura della qualità del paesaggio in ogni luogo ⁽⁷⁾, valorizzando diversità e potenzialità evolutive, appare opportuno privilegiare soluzioni progettuali (progetti di paesaggio) in grado di combinare in maniera sistematica, secondo dosi sempre variabili, tradizione e innovazio-

(7) L'idea da taluni espressa che, in Italia, ci si debba occupare di salvare il salvabile lascia alquanto perplessi giacché, oltre a non essere probabilmente in sé particolarmente efficace in termini di risultati, questa idea sembra dare per scontato che tutto il resto venga, almeno sotto il profilo paesaggistico, buttato.

ne, conservazione e sviluppo. Per giungere a questo difficile equilibrio, in qualsiasi progetto di intervento sulla dimensione paesaggistica del territorio (o che tale dimensione è suscettibile di modificare) occorre innanzitutto riferirsi ai caratteri identitari che danno valore ad un luogo (e se sono scomparsi, favorirne l'emergenza), consentendone, al contempo, sostenibilità economica e culturale, senza impedire (sane e controllate) forme di sviluppo che permettano ad un territorio, innanzitutto, di non essere abbandonato dai propri abitanti, che devono essere motivati a restare, senza essere (più o meno consapevolmente) "condannati" a recitare vite artificiali a favore di pochi privilegiati visitatori disposti a pagare qualunque prezzo pur di godersi rappresentazioni di mondi locali ormai in via di estinzione. Nella ricerca di questo equilibrio, attraverso un'adeguata elaborazione di immagini, ciascuna comunità locale dovrebbe essere incoraggiata a riconoscersi nei propri territori di vita, dando così luogo a paesaggi espressione di forme di vita legate al proprio modo di esistere nel tempo. Questo processo può essere facilitato da stimoli esterni (per esempio, l'apprezzamento espresso da visitatori e forestieri). Non dovrebbe invece essere soltanto il frutto di scelte prese lontano dalle comunità insediate o di scelte che tengono conto solo di interessi pubblici sovra-locali (economici, ma anche ambientali, paesaggistici o più generalmente culturali). Per questi motivi, può risultare controproducente imporre vincoli e divieti in maniera centralistica in nome di interessi paesaggistici superiori (per esempio, nazionali ed internazionali), "dimenticandosi" di farsi carico di azioni di informazione, partecipazione e condivisione da parte delle comunità interessate. A livello locale, ciò potrebbe provocare (o continuare a provocare), anche senza volerlo, facili vittimismo, situazioni di rigetto, impulsi abusivi, violazioni sistematiche delle regole, con effetti devastanti per il territorio. Attraverso i propri rappresentanti territoriali, le popolazioni dovrebbero quindi essere sistematicamente messe nella condizione di: a) comprendere le ragioni di eventuali provvedimenti restrittivi delle loro libertà personali rispetto ai valori del territorio che

abitano; *b*) rendersi conto che tali restrizioni, soprattutto se combinate con misure di valorizzazione economica di livello locale, possono essere condivise perché, in fondo, volte a promuovere anche il loro sviluppo e la loro permanenza nei territori di vita quotidiana; *c*) metabolizzare l'idea che, al pari dei tratti distintivi dei loro corpi, anche l'immagine del loro territorio non deve essere offuscata da elementi estranei i quali, impedendo l'individuazione dei segni realmente caratterizzanti, rischiano di favorire pericolosi processi di estraniamento-de-territorializzazione⁽⁸⁾. In fondo, potrebbe essere riconosciuto dalle stesse popolazioni che il paesaggio sta al territorio come la persona sta al corpo. Ciascuna comunità dovrebbe essere per questo messa in grado di creare il proprio paesaggio a partire dal proprio territorio; così come ogni soggetto si percepisce come persona anche grazie ai tratti distintivi del proprio corpo. Una volta che si sarà riconosciuta nel proprio contesto vitale, questa comunità potrà considerare le forme del suo territorio alla stregua di un tratto auto-qualificante⁽⁹⁾. In questo modo sarà forse possibile riaffermare “le condizioni basilari affinché un luogo, riconosciuto nella sua specificità, anche funzionale, possa tornare a costituire un paesaggio, ossia singolarità, fisio-

(8) Queste constatazioni sono ben illustrate dalla riflessione di Roberto Gambino, il quale considera che “la disperata ricerca di identità e senso dei luoghi, che si riflette nella domanda di paesaggio, è la spia di un malessere più profondo, che ha certamente a che vedere con i processi di globalizzazione e coi loro contraddittori effetti di omologazione e modernizzazione da un lato, di squilibri e disuguaglianze dall'altro. Il passaggio ‘dalla società dei luoghi alla società dei flussi’, propiziato dalle tecnologie della comunicazione, tende a recidere i legami della gente coi luoghi, a minare alla radice il radicamento territoriale delle formazioni sociali, ad accelerare i processi di de-territorializzazione. Con le parole di un osservatore autorevole (Berque, 1995), ‘la spettacolare crescita della domanda di paesaggio non è soltanto una deriva estetizzante di una società sazia, al contrario è il segno che l'uomo tende a riallacciare i suoi legami con la terra, che la modernità aveva dissolto’”. Cfr. R. GAMBINO, *I paesaggi dell'identità europea*, in *Prolusione all'Anno Accademico 2003-2004*, Politecnico di Torino.

(9) Per un approfondimento di questi temi cfr. R. PRIORE, *Convenzione europea del paesaggio: matrici politico-culturali e itinerari applicativi*, in *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, cit.

nomia inconfondibile di un territorio, *genius loci* che schiude uno spazio qualificato e significativo per l'abitare" (10).

In materia di paesaggio, il decentramento dei pubblici poteri rappresenta una soluzione adeguata al fine realizzare le esigenze sopradescritte (11). In questo senso, la Convenzione favorisce l'adozione di modelli particolari di ripartizione delle competenze e del loro concreto esercizio. Dopo aver stabilito che "ogni Parte applica la Convenzione, in particolare i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze che gli è propria, conformemente ai propri principi costituzionali ed alla propria organizzazione amministrativa", l'articolo 4 precisa infatti che essa deve essere attuata "nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale" (12). A questo proposito, al paragrafo 49, la *Relazione esplicativa* della Convenzione indica che "nei casi in cui le autorità locali e regionali dispongano delle competenze necessarie, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi risulteranno maggiormente efficaci se la responsabilità della loro messa in atto verrà affidata – nel quadro costituzionale

(10) L. BONESIO, *Oltre il paesaggio, i luoghi tra estetica e geofilosofia*, Casalecchio (Bo), Arianna, 2002.

(11) In questo ambito, si condivide l'opinione di chi afferma che "gli strumenti legislativi in materia urbanistica e di pianificazione vanno, al contrario di quanto si è fatto nel passato, pensati ed utilizzati in piena collaborazione con Regioni ed enti locali e nel rispetto del maggior grado possibile di autonomia per progettare e realizzare piani di sviluppo armonici con la natura ed il paesaggio". Cfr. G. MELANDRI, *Cultura, paesaggio, turismo. Politiche per un New Deal della bellezza italiana*, Roma, Gremese, 2006.

(12) La *Carta europea dell'autonomia locale* – trattato internazionale adottato sotto gli auspici del Consiglio d'Europa (in vigore in Italia dal 1988) – riferendosi al principio di sussidiarietà, stabilisce che "l'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in maniera generale, incombere, di preferenza, alle autorità più vicine ai cittadini. L'attribuzione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze d'efficacia e d'economia" (art. 4.3) e che "per autonomia locale, si intende il diritto e la capacità effettiva per gli enti locali di regolare e gestire, nell'ambito della legge, sotto la propria responsabilità e a vantaggio delle proprie popolazioni, una parte importante degli affari pubblici" (art. 3.1).

legislativo previsto a livello nazionale – alle autorità più vicine alla popolazione interessata”. In tale prospettiva, “ogni Stato deve definire precisamente i compiti e le misure [in materia di paesaggio] che vengono affidati ad ogni livello (nazionale, regionale o locale) e stabilire delle norme per il coordinamento di tali provvedimenti tra i vari livelli, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti relativi all’urbanistica e alla pianificazione territoriale” (13).

Su queste basi, nell’estendere il suo campo di applicazione all’intero territorio nazionale degli Stati che vi hanno aderito (art. 2), la Convenzione incoraggia esplicitamente gli stessi Stati ad una ripartizione delle competenze che avvicini il più possibile le decisioni alle popolazioni, e questo soprattutto al fine di meglio comprendere e realizzare le loro imprescindibili aspirazioni in materia (14). In tal modo, senza obbligare gli Stati ad intervenire in maniera troppo drastica sulla propria organizzazione territoriale, nel riferirsi ai principi sopra evi-

(13) A questo proposito, M. Prieur considera che “l’échelon central a vocation à fixer les grandes lignes et les principes généraux, il peut, dans des limites précises intervenir sur des paysages présentant un intérêt national exceptionnel. L’échelon régional peut coordonner les intérêts locaux qui entreraient en conflit, et l’échelon local doit jouer un rôle actif dans l’information et l’éducation de la population et dans les choix de politiques locales qui doivent refléter les désirs des populations. A condition que des intérêts économiques à court terme ne dominant pas, c’est au plan local qu’on pourra le mieux mettre en oeuvre concrètement, sur un espace donné et connu dans ses structures et son histoire, les objectifs souvent complémentaires de protection, gestion et aménagement. Ce rôle actif des autorités locales vaut non seulement pour les villes et leurs paysages urbains, mais aussi pour les communautés rurales”. Cfr. M. PRIEUR, *Politiques du paysage: contribution au bien-être des citoyens européens et au développement durable – approches sociale, économique, culturelle et écologique*, Atti della Seconda Conferenza degli Stati contraenti e firmatari della Convenzione europea del paesaggio, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2002.

(14) Come giustamente osservato, “la compétence en matière de paysage n’a pas à être nécessairement nationale et centralisée. L’article 4 de la Convention laisse les Etats libres de choisir le niveau de décision politique et administrative approprié dans le respect du principe de subsidiarité et de la Charte européenne de l’autonomie locale”. Cfr. M. PRIEUR, *La Convention européenne du paysage*, in “Revue européenne de droit de l’environnement”, n. 3/2003, Limoges, PULIM.

denziati la Convenzione comunica un messaggio molto chiaro sul ruolo che gli enti territoriali dovrebbero essere chiamati a svolgere rispetto alla sua applicazione. Affinché questi principi possano essere messi in opera in maniera condivisa e senza strappi, si ritiene che, a livello nazionale, le autorità titolari delle competenze pubbliche in materia di paesaggio dovrebbero essere esplicitamente e puntualmente indicate, se possibile, nel quadro di un testo costituzionale. Le competenze relative alla salvaguardia, alla gestione ed alla valorizzazione paesaggistica (definite all'articolo 1 della Convenzione, insieme al termine paesaggio) non dovrebbero essere ripartite (e quindi suddivise) in funzione della posizione che tali autorità occupano nel quadro dell'ordinamento nazionale, bensì tenendo conto dalle esigenze legate all'intervento: queste dipendono dalle caratteristiche fisiche ed antropiche dei territori presi in considerazione, dagli interessi pubblici riconosciuti e dai valori attribuiti; come indica la stessa Convenzione, su questi valori si fondano le "aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita" (art. 6) ⁽¹⁵⁾. La possibilità di attuare interventi diversificati da parte della stessa autorità competente, con riferimento ad un territorio determinato, costituisce una delle pratiche maggiormente auspicate dalla Convenzione.

(15) "Pensare che si possano governare separatamente la tutela e la valorizzazione facendo capo per la prima alla amministrazione dello Stato centrale e per la seconda alle Regioni e ai privati, contraddice il principio di unitarietà di paesaggio affermato in sede comunitaria. Si tende così a generare artificiali separatezze nella gestione, con il rischio di spezzare le reti di relazioni che strutturano dinamicamente il paesaggio, e di produrre imprevedibili effetti di snaturamento del senso di uno stesso territorio". A. CLEMENTI, *Paesaggio e mutamenti*, in M. SERGOLINI (a cura di), *Paesaggio. Territorio del dialogo*, ed. Kappa, 2006.

2. *Paesaggio e Costituzione italiana. Spunti per una interpretazione in chiave decentrata*

Come è noto, l'articolo 9.2 della Costituzione italiana stabilisce che "la Repubblica tutela il paesaggio [...] della Nazione". In proposito, tenuto conto dell'entrata in vigore della Convenzione, sarebbe opportuno interrogarsi su quale significato vada oggi attribuito al termine paesaggio; che debba intendersi per Repubblica e cosa per Nazione; che cosa comprenda (o escluda) la tutela. Alcune delle risposte a queste domande sono contenute nella stessa Costituzione (lo stesso articolo 9, l'articolo 114); in altri casi, è necessario riferirsi a nozioni tratte altrove, oppure espandere i suoi contenuti secondo la progressione con cui l'ordinamento traduce gli istituti previsti dal diritto positivo in regole legislative⁽¹⁶⁾. Tenuto conto della ratifica della Convenzione da parte dell'Italia e degli obblighi costituzionali che ne derivano⁽¹⁷⁾, rispetto alla evoluzione ed alla interpretazione della normativa vigente in materia di paesaggio, la Convenzione dovrebbe quindi essere considerata un riferimento imprescindibile. In questa prospettiva, si ritiene che la tutela a cui si riferisce il testo costituzionale dovrebbe essere intesa nel senso dell'insieme dei comportamenti da porre in essere al fine di prendersi cura della qualità paesaggistica⁽¹⁸⁾;

(16) G.F. CARTEI, *La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmata*, Torino, Giappichelli, 1995.

(17) L'articolo 117 della Costituzione stabilisce in proposito che lo Stato e le Regioni esercitano le proprie competenze legislative nel rispetto degli obblighi internazionali.

(18) L'espressione "tutela del paesaggio" appare usata dalla maggior parte dei testi normativi, tecnici ed amministrativi di fonte italiana per indicare due concetti diversi. Il primo uso sembra riferirsi, in senso lato, all'insieme delle attività che un (pubblico) soggetto realizza al fine di prendersi cura, o, in altre parole, di difendere la dimensione paesaggistica del territorio. Una delle varianti più usate in questo ambito è probabilmente quella di "tutela giuridica del paesaggio" che prende corpo quando la tutela è predisposta, sancita e sanzionata da norme giuridiche. Il secondo uso invece, più tecnico, sembra invece riferirsi ad una tipologia particolare di intervento sul paesaggio, vale a dire quella che – per usare le parole della Convenzione

non certamente come l'espressione di attività finalizzate alla conservazione dello status quo. Sarebbe oggi poco rispondente alle evoluzioni socio-economiche del territorio interpretare il dettato costituzionale nel senso che le pubbliche autorità competenti devono limitarsi a conservare le caratteristiche paesaggistiche dei territori presi in considerazione, così come sono. I paesaggi, nessun territorio escluso, che si tratti o meno di beni paesaggistici (quelli che la legislazione italiana considera di particolare interesse sotto il profilo culturale o ambientale), meritano ben altro: innanzitutto un progetto capace di governare la trasformazione con la partecipazione delle popolazioni interessate, sforzandosi di integrare misure di salvaguardia, gestione e valorizzazione e combinando, a seconda dei casi, il contributo della tradizione a quello dell'innovazione. Ciò che ci pare altrettanto certo è che lo sforzo relativo alla tutela del paesaggio (nel senso lato, neutro ed astratto, di "cura") rispetto all'intera Nazione non può essere considerato una responsabilità del solo Stato centrale, ma deve essere ripartito tra l'insieme delle istituzioni della Repubblica (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato). In questa prospettiva, proprio in Italia potrebbe essere utile avviare un dibattito sulla proposta di considerare la questione del paesaggio oggetto di competenze legislative concorrenti. Utilizzando la propria potestà legislativa, lo Stato sarebbe, da una parte, responsabile dell'enunciazione dei principi normativi generali da rispettare in ogni parte del territorio posto sotto la sua sovranità; dall'altra,

– mira a “conservare e mantenere degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificati dal suo valore patrimoniale derivante dalla sua configurazione naturale e/o dall'intervento umano”. Nell'ambito giuridico, questo tipo di intervento si realizza, di solito, ma non necessariamente, attraverso strumenti suscettibili di limitare i diritti dei singoli attraverso l'apposizione, per esempio, di vincoli. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che l'uso di una stessa formula – tutela del paesaggio – per riferirsi a due concetti diversi possa dare luogo a qualche confusione. Allo scopo di evitare malintesi, il presente scritto utilizza quindi l'espressione “tutela del paesaggio” unicamente con riferimento al primo uso descritto. Rispetto al secondo uso, tenuto conto della Convenzione, viene preferita l'espressione “salvaguardia dei paesaggi”.

potrebbe dettare delle prescrizioni puntuali riferite alle aree rispetto alle quali è individuato un interesse paesaggistico di livello nazionale o internazionale. Analogamente, nelle proprie leggi, le autorità regionali potrebbero formulare, per esempio, delle linee direttrici a beneficio degli enti locali; ma potrebbero anche introdurre delle prescrizioni specifiche per la cura della dimensione paesaggistica delle aree il cui interesse è considerato di livello regionale. L'esercizio delle competenze amministrative rappresenta il momento cruciale del processo decisionale pubblico finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla valorizzazione dei paesaggi. Essendo fondato sul principio di sussidiarietà, questo processo deve naturalmente essere bilanciato da esigenze di economia ed efficacia⁽¹⁹⁾. Nel consentire la determinazione dei paesaggi, il suo obiettivo è rappresentato dall'intervento amministrativo di tutela-cura, e questo, in considerazione delle aspirazioni delle popolazioni interessate (espresse in termini di obiettivi di qualità) e degli interessi pubblici individuati⁽²⁰⁾. Come messo in evidenza, per quanto concerne il livello dell'azione amministrativa, la Convenzione indica che, di preferenza, i poteri in materia di paesaggio devono essere esercitati dalle autorità locali, nel rispetto della loro autonomia. Quando l'interesse paesaggistico dei territori presi in esame non supera il livello locale, tali

(19) *Carta europea dell'autonomia locale*, articolo 4.3 (cfr. nota 9).

(20) Rispetto a questo punto, è interessante notare l'opinione di G.F. CARTEI che in *La disciplina del paesaggio*, cit., considera che "il procedimento che conduce alla definizione dell'interesse paesaggistico, assegnando all'azione amministrativa un'adeguata flessibilità e superando la configurazione settoriale della materia, si adegua ai profili evolutivi della disciplina, confermandosi anche in questo settore un ordinamento dinamico che pone in rapporto dialettico più soggetti ed i loro interessi. Sintomatica, al riguardo, appare la vicenda legata alla partecipazione dei soggetti all'individuazione ed alla definizione dell'interesse paesaggistico. [...] si assiste ad una dilatazione della dimensione partecipativa, tanto nei suoi aspetti funzionali, quali quelli legati alle varie forme di consultazione di enti, associazioni e privati, quanto nei suoi profili costituzionali. Il ricorso sempre più frequente ai meccanismi di partecipazione riceve una spiegazione generale dal peso crescente che la disciplina attribuisce alle modalità dell'azione in luogo delle garanzie di tutela".

enti dovrebbero poter esercitare le loro competenze in maniera autonoma. Se invece l'interesse pubblico in discussione è di livello superiore, se così deciso, gli enti locali dovrebbero avere la possibilità di esercitare le competenze amministrative in via delegata oppure nel quadro di una (autentica ed effettiva) collaborazione con gli enti sovra-ordinati, direttamente garanti dell'interesse sopracitato⁽²¹⁾. In ogni caso, gli enti locali sono tenuti a rispettare i principi e gli orientamenti generali fissati in materia dallo Stato e/o dalle Regioni.

L'opinione avanzata in merito alla ripartizione delle competenze ed al loro concreto esercizio non trascura il fatto che in molti Stati europei le esigenze legate alla soddisfazione degli interessi paesaggistici entrano spesso in conflitto con altri interessi legati al territorio. Gli enti autonomi, infatti, dati i loro forti legami territoriali, soprattutto a livello locale, sono particolarmente esposti alle pressioni degli amministrati – ma anche di entità economiche esterne (a volta di carattere multinazionale) – e spesso non dispongono di una sensibilità sufficiente per rigettare tali pressioni in nome dell'importanza sociale, politica ed economica di una risorsa delicata quale il paesaggio. “Una politica di delega agli enti ed alle amministrazioni locali da parte dello Stato e delle Regioni [...] può essere pericolosa perché si sa che essa può portare alla sopraffazione, anche là dove c'è una volontà popolare di salvare [...] i paesaggi. E poi sappiamo che l'assimilazione culturale dei valori è più lenta delle azioni che mirano a distruggerli”⁽²²⁾. Le conseguenze

(21) In proposito, l'articolo 8.2 della Carta europea dell'autonomia locale stabilisce che “ogni verifica amministrativa degli atti degli enti locali deve di regola avere come unico fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi costituzionali. La verifica amministrativa può, tuttavia, comportare una verifica esercitata da autorità, a livello superiore, dell'opportunità in merito ai compiti, la cui esecuzione è delegata agli enti locali”. La stessa Carta precisa inoltre che “in caso di delega dei poteri da parte di un'autorità centrale o regionale, gli enti locali devono fruire, per quanto possibile, della libertà di armonizzare l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali” (art. 4.5).

(22) E. TURRI, *Il paesaggio come teatro, dal territorio vissuto al territorio rappresentato*, Venezia, Marsilio, 1998.

di questi processi sono, in molte parti d'Europa, purtroppo, sotto gli occhi di tutti. Malgrado queste innegabili difficoltà, tale situazione non dovrebbe spingere le autorità centrali dello Stato ad accentrare permanentemente le competenze istituzionali relative al paesaggio e, tanto meno, a farlo unicamente o soprattutto attraverso misure legislative e/o amministrative di vincolo. Oltre ad allontanare le decisioni dalle popolazioni costruttrici del paesaggio, questo atteggiamento può far correre il rischio di radicare in loro la deresponsabilizzante convinzione che la maggioranza degli enti autonomi, siano questi locali o regionali, non siano per definizione all'altezza dei compiti di tutela loro affidati in materia di paesaggio. Le autorità centrali non dovrebbero quindi mai mettere in discussione il principio che gli enti territoriali, anche se sottoposti a forti "pressioni territoriali", rimangono le autorità più vicine a coloro che vivono ed animano il paesaggio, e che conseguentemente, almeno in linea teorica, sono quelle che possono meglio rispondere alle aspettative dei cittadini in questo ambito. Pur riconoscendo che la dimensione paesaggistica di alcune aree deve essere giuridicamente tutelata e praticamente amministrata sotto la responsabilità diretta delle autorità centrali dello Stato, sarebbe ingiusto (oltre che inefficace), attribuire tutte le competenze che riguardano la salvaguardia del paesaggio esclusivamente a tali autorità. In molte zone del Continente europeo, un gran numero di paesaggi, anche di notevole valore da un punto di vista degli elementi naturali e culturali che lo compongono, riveste infatti un interesse soprattutto (o unicamente) per le popolazioni locali; questi paesaggi – che la Convenzione denomina della vita quotidiana – esprimono un interesse pubblico di livello essenzialmente territoriale⁽²³⁾. Se si accetta questa

(23) In questa stessa direzione pare muoversi anche P. URBANI che in occasione della prima Conferenza nazionale per il paesaggio (Roma 14-16 ottobre 1999) si chiede se "non possa essere individuata, nel quadro della riforma della disciplina del paesaggio, una nuova categoria di beni di livello locale, attribuendo ai Comuni la competenza alla loro individuazione attraverso procedimenti certativi analoghi alla individuazione delle altre categorie di beni di livello supralocale". Cfr. *Atti della*

impostazione, nel riferirsi a questi paesaggi, l'intervento delle autorità dello Stato, siano queste centrali o periferiche, dovrebbe limitarsi alla enunciazione dei principi generali, al sostegno tecnico-amministrativo e finanziario ed alle necessarie attività di controllo, facendo ricorso, in caso di comportamenti illegali, all'autorità giudiziaria competente. In Italia, delle riflessioni interessanti in proposito sono state espresse nel quadro della prima Conferenza nazionale per il paesaggio, tenuta a Roma, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, dal 15 al 17 ottobre 1999; (di seguito: la Conferenza nazionale). In tale contesto, è stato giustamente affermato che nel momento in cui ci si è confrontati con l'idea che "il livello centrale definisce la metodologia e non i contenuti, fissando il tipo di studi ed analisi da condurre, gli elaborati e le scale [...] a livello locale compete l'elaborazione e l'analisi del territorio secondo le linee guida affermate in sede nazionale"; con l'importante precisazione che "un sistema centrato sulle linee direttive e sulla pianificazione piuttosto che sul sistema delle autorizzazioni richiede una verifica finale in sede centrale, un monitoraggio continuo sugli esiti delle politiche paesaggistiche" (24).

Coerentemente a questa visione, la Convenzione deve rappresentare uno stimolo per le autorità degli Stati contraenti a responsabilizzare i propri enti territoriali sull'importanza socio-economica del paesaggio e sul fatto che la sua qualità rappresenta un interesse pubblico fondamentale. In questo senso, gli Stati sono chiamati a raccogliere una sfida di carattere politico-culturale. Allo stato attuale, in Italia come in altri paesi europei, non ci si può più permettere di agire senza il contributo attivo e responsabile di coloro che, data la loro posizione istituzionale, hanno il potere di determinare le condizioni di una delle risorse più importanti dell'abitare. Come messo

prima Conferenza nazionale per il paesaggio, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, Gabinetto del Ministro e Ufficio centrale per i beni paesaggistici e ambientali, Roma, Gangemi, 2006.

(24) A. MELUCCO VACCARO, *Atti della prima Conferenza nazionale per il paesaggio* (Sessione tematica 5, Documento preparatorio), cit.

in evidenza, il decentramento territoriale dei poteri pubblici in materia di paesaggio appare un atto necessario al fine di rispettare il concetto di paesaggio espresso dalle disposizioni della Convenzione ed il suo conseguente campo di applicazione (esteso all'intero territorio degli Stati che vi aderiscono). Tali disposizioni rappresentano una legittimazione ed una garanzia di livello europeo affinché gli enti locali e regionali, nel quadro dei principi fissati dallo Stato, possano esercitare responsabilmente le proprie competenze rispetto ad una componente ambientale così importante per la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile delle popolazioni di cui amministrano direttamente gli interessi. Ci si può legittimamente attendere che, a seguito di un vasto ed approfondito processo di sensibilizzazione, la maggior parte degli enti territoriali cominci a sviluppare piena consapevolezza di tale importanza, come anche la capacità di farsi carico della dimensione paesaggistica dei territori amministrati sulla base di competenze istituzionali esplicitamente riconosciute a livello costituzionale. Nella prospettiva del raggiungimento di questo risultato – dal momento che non tutti gli enti territoriali in Europa sono oggi preparati per ricevere e gestire le competenze che la Convenzione riconosce loro in linea di principio – dove necessario, sarebbe indicato prevedere un processo di attuazione della Convenzione per gradi, eventualmente organizzato attraverso esperienze, casi pilota e schemi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato e gli enti territoriali interessati, eventualmente con il sostegno diretto degli organismi europei competenti. Un decentramento troppo rapido di competenze e poteri a livello locale e regionale, almeno in alcuni casi, rischierebbe di provocare dei guasti peggiori dei mali che ci si propone di risolvere.

3. *Origini e obiettivi della RECEP*

Allo scopo di conseguire dei risultati positivi per quanto riguarda la sensibilizzazione e la responsabilizzazione degli

enti territoriali in materia di paesaggio, in seno al Consiglio d'Europa, nel corso del 2004, il Congresso ha avanzato la proposta di costituire un organismo di cooperazione europea formato di enti locali e regionali ⁽²⁵⁾. Dopo aver con successo proposto ai Governi nazionali l'adozione della Convenzione, l'obiettivo del Congresso è ora quello di motivare e sostenere, sotto il profilo sia tecnico che politico, gli stessi enti locali e regionali nel momento in cui sono chiamati ad applicare i principi della Convenzione nell'ambito dei rispettivi Stati.

In risposta alla raccomandazione del Congresso, la Regione Campania e il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano hanno avviato il processo di costituzione di una rete di enti territoriali dedicata all'applicazione della Convenzione. In tale contesto, con il coordinamento della Regione Piemonte, un gruppo di regioni italiane, avvalendosi del sostegno tecnico del Consiglio d'Europa (Direzione del Congresso) e l'assistenza scientifica di un pool di esperti guidato dal Prof. Roberto Gambino (Politecnico di Torino), ha elaborato una prima bozza di Statuto in vista della costituzione della suddetta rete. Questo testo è stato finalizzato ed approvato dai dirigenti regionali italiani interessati, riuniti in occasione della Conferenza organizzata a Bologna nel maggio 2004 dalla Regione Emilia-Romagna sul tema: "Paesaggi senza confini". L'11 novembre dello stesso anno, la stessa bozza di statuto è stata presentata dalla Regione Campania alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome italiane che l'ha approvata all'unanimità. Tenuto conto di questi sviluppi, nel luglio del 2005, il Presidente del Congresso e il Presidente della Regione Campania si sono incontrati ed hanno insieme definito un programma di lavoro con l'obiettivo di giungere il più rapidamente possibile alla costituzione formale della rete. Il primo appuntamento di questo programma è stata la Conferenza degli enti locali e

(25) Risoluzione del Congresso 178 (2004) sul *Contributo degli enti locali e regionali all'attuazione della Convenzione europea del paesaggio*, adottata in occasione della sua XI Sessione plenaria, Strasburgo, 27 maggio 2004.

regionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa per l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio, tenuta a Napoli il 2 e 3 dicembre 2005. Questa riunione ha permesso di far conoscere e condividere la proposta della rete, sviluppata in Italia, sul piano internazionale.

Fondandosi sulla bozza di Statuto così condivisa, il 30 maggio 2006 ventidue enti territoriali di cinque diversi paesi europei hanno costituito a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa, la Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP). A seguito delle ultime adesioni, la RECEP risulta costituita da trentacinque enti territoriali ⁽²⁶⁾. Altri enti locali e regionali hanno recentemente

(26) Si tratta in particolare di (situazione al 18 luglio 2007):

1) la Regione Tirolo	Austria	Membro fondatore
2) la Comunità germanofona del Belgio	Belgio	Membro fondatore
3) il Comune di Lennik	Belgio	Membro fondatore
4) la Regione Abruzzo	Italia	Membro fondatore
5) la Provincia di Ascoli Piceno	Italia	Membro fondatore
6) la Provincia di Avellino	Italia	Membro fondatore
7) la Regione Basilicata	Italia	Membro fondatore
8) il Comune di Biella	Italia	Membro
9) la Provincia di Biella	Italia	Membro
10) il Comune di Bocchigliero	Italia	Membro
11) il Comune di Bova	Italia	Membro
12) la Regione Calabria	Italia	Membro fondatore
13) la Regione Campania	Italia	Membro fondatore
14) il Comune di Cirò Marina	Italia	Membro
15) il Comune di Civita	Italia	Membro
16) il Comune di Colosimi	Italia	Membro
17) la Provincia di Cosenza	Italia	Membro fondatore
18) la Regione Emilia-Romagna	Italia	Membro fondatore
19) il Comune di Falerna	Italia	Membro
20) la Regione Liguria	Italia	Membro fondatore
21) la Regione Molise	Italia	Membro fondatore
22) la Provincia di Napoli	Italia	Membro
23) il Comune di Nicotera	Italia	Membro
24) la Regione Piemonte	Italia	Membro fondatore
25) la Provincia di Reggio Emilia	Italia	Membro fondatore
26) la Provincia di Rieti	Italia	Membro fondatore
27) il Comune di Roma	Italia	Membro fondatore
28) il Comune di San Floro	Italia	Membro

manifestato un interesse in vista dell'adesione ⁽²⁷⁾.

Lo Statuto approvato a Strasburgo consacra la RECEP come un'organizzazione di enti pubblici, creata nell'ambito del diritto privato, liberamente costituita da governi autonomi locali e regionali europei e posta sotto l'egida del Congresso del Consiglio d'Europa. Il funzionamento della RECEP è disciplinato, oltre che dallo Statuto, dal *Codice civile alsaziano e mosellano* (nell'ambito del diritto civile francese).

Secondo lo Statuto, possono essere "membri" della RECEP gli enti locali e regionali europei che fanno parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa che ha sottoscritto la Convenzione e che hanno manifestato la propria volontà di aderire e partecipare alle sue attività, contribuendo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Sono "osservatori" i rappresentanti dei comitati d'esperti del Consiglio d'Europa responsabili, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, del controllo dell'applicazione di questa ultima a livello intergovernativo. I membri del Congresso, sotto la cui egida la RECEP è stata creata, prendono parte alle riunioni degli organi della RECEP *ex officio*; i rappresentanti degli Stati interessati e le Organizzazioni internazionali competenti solo se invitati.

Lo Statuto stabilisce che l'obiettivo principale della RECEP è quello di favorire la conoscenza e l'applicazione della Con-

29) la Regione Toscana	Italia	Membro fondatore
30) il Comune di Trebisacce	Italia	Membro
31) la Regione Veneto	Italia	Membro fondatore
32) la Contea di Prahova	Romania	Membro fondatore
33) la Regione Andalusia	Spagna	Membro fondatore
34) la Regione Catalogna	Spagna	Membro fondatore
35) la Regione di Valencia	Spagna	Membro fondatore

(27) Si tratta in particolare del Comune di Dubrovnik (Croazia), il Dipartimento della Manche, la Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francia), la Provincia di Asti, il Comune di Latina, la Provincia di Lecce, la Provincia di Milano, il Comune di Todi, la Regione Marche, la Regione Puglia, la Regione Sardegna (Italia), la Regione di Podlasie (Polonia), il Comune di Oisterwijk, il Comune di Woudrichem, la Provincia Noord Brabant (Olanda), la Contea di Vrancea (Romania), il Comune di Altea (Spagna), la Contea del Nord Yorkshire, la Contea di Wexford (Regno Unito). Alla Contea di Alba (Romania) è già stato riconosciuto lo statuto di Osservatore.

venzione a livello territoriale, contribuendo così, sul piano intergovernativo, anche alla missione dei comitati d'esperti sopraccitati. Al fine di realizzare tale obiettivo, la RECEP svolge le proprie attività di supporto, oltre che rispetto a questioni di natura tecnico-scientifica, anche in ambito politico ed amministrativo. In questa prospettiva, nel rispetto delle costituzioni, delle legislazioni, degli atti amministrativi e dei trattati in vigore negli Stati interessati, la RECEP contribuisce: *a)* ad approfondire, diffondere ed ampliare le conoscenze tecnico-scientifiche dei membri in materia di paesaggio; *b)* ad assistere i membri nell'ambito dei processi decisionali pubblici relativi al paesaggio presso i singoli Stati, le istituzioni europee ed altre Organizzazioni internazionali competenti; *c)* a promuovere la cooperazione dei membri con altri enti territoriali, compresi gli organismi di gestione delle aree protette, le organizzazioni non governative, le università ed i centri di ricerca pubblici e privati impegnati in attività correlate al paesaggio. Le attività della RECEP possono riguardare questioni attinenti la Convenzione, sia di carattere generale che rispetto ad ambiti territoriali o tipi di paesaggio e temi particolari. Su iniziativa di una regione capofila, la RECEP può inoltre stimolare l'avvio di un'azione o politica del paesaggio dell'Unione europea in applicazione dei principi della Convenzione. Ciò contribuisce ad aprire per gli enti territoriali interessati delle concrete possibilità di sostegno a livello comunitario, anche finanziarie, per le loro attività in materia di paesaggio.

Per quanto riguarda gli organi, come nel caso della maggior parte delle associazioni di questo tipo, la RECEP è guidata da un'Assemblea generale, costituita dai rappresentanti politici degli enti-membri. Lo Statuto dispone che l'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, a Strasburgo, presso la sede del Consiglio d'Europa. Ai fini di un regolare funzionamento dell'associazione, conformemente allo Statuto, è stato recentemente costituito il Consiglio direttivo, organo incaricato di esercitare le funzioni di gestione della RECEP nell'intervallo tra le riunioni dell'Assemblea generale.

Allo scopo di rafforzare il legame con le singole amministrazioni degli enti territoriali coinvolti, il Consiglio direttivo risulta composto dai rappresentanti tecnici, con particolare competenza in materia ambientale e paesaggistica, di ciascun membro. Il Consiglio direttivo nomina un Direttore, il quale rappresenta la RECEP all'esterno. Conformemente allo Statuto, un Tavolo tecnico di coordinamento potrà essere creato al fine di fornire l'assistenza amministrativa necessaria agli organi della RECEP per l'espletamento delle loro funzioni statutarie. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione espresse dalla Assemblea generale in occasione della sua prima riunione (Strasburgo, 20 marzo 2007), il Consiglio direttivo (la cui prima riunione si è tenuta a Roma il 4 giugno 2007) ha proposto di rimandare ogni decisione in merito al 2009, ritenendo che per il suo funzionamento tecnico-amministrativo la RECEP debba per ora fondarsi sul lavoro del Direttore, della vice-Direttrice, del Tesoriere (appositamente nominati), e del personale eventualmente messo a disposizione da altri membri (la Regione Toscana ha comunicato la sua disponibilità in questo senso). Tali decisioni sono state prese tenendo conto dell'importanza di fare un largo uso della piattaforma internet recentemente creata (www.recep-enelc.net). Sempre in applicazione dello Statuto, un Comitato scientifico sarà prossimamente costituito con l'ausilio del Gruppo tecnico, presieduto dal Prof. Roberto Gambino, facente parte del Comitato promotore della RECEP. Nel processo di costituzione del Comitato scientifico saranno stabiliti dei collegamenti con la costituenda Rete europea di Università per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (UNISCAPE – www.uniscape.org). La missione del Comitato scientifico – composto da soggetti scelti tra persone che si sono distinte a livello internazionale per le loro attività scientifiche in materia di paesaggio – sarà quella di garantire la qualità scientifica delle attività della RECEP e la loro conformità ai principi della Convenzione.

Sul piano politico, in occasione della sua prima riunione, l'Assemblea generale ha eletto Gabriella Cundari, Assessore

all'urbanistica ed al governo del territorio della Regione Campania, quale Presidente della RECEP, per un periodo di quattro anni. Joaquim Nadal, Ministro della pianificazione urbana e territoriale e le opere pubbliche della Regione Catalogna (Spagna), Giuliana Motti, Assessore alla cultura e al paesaggio della Provincia di Reggio Emilia (Italia) ed Etienne Van Varenbergh, Consigliere municipale del Comune di Lennik (Belgio) sono stati eletti quali vice-Presidenti, per lo stesso lasso di tempo. Successivamente, il Consiglio direttivo ha eletto Riccardo Priore, Dirigente del Consiglio d'Europa⁽²⁸⁾, come Direttore della RECEP, per quattro anni. Rosaria Amantea, Direttore generale della Programmazione e delle Politiche territoriali della Regione Calabria, è stata eletta, per lo stesso periodo, quale vice-Direttrice. Roberto Giovannozzi, Dirigente della Provincia di Ascoli Piceno, è stato nominato come Tesoriere.

Tenuto conto della sua struttura istituzionale internazionale, la Rete può contare su diverse sedi. Quella legale si trova a Strasburgo, città del Consiglio d'Europa, presso la *Maison des Associations*. La Sede permanente è invece stabilita a Firenze, "città della Convenzione" presso la Villa medicea di Careggi, dove sono stati collocati gli uffici della Direzione generale. La Presidenza della RECEP (attualmente sotto la responsabilità della Regione Campania - Assessorato all'urbanistica e le politiche del territorio) è ubicata presso la Villa Favorita (Casina dei mosaici), ad Ercolano (Napoli).

In occasione della sua prima riunione, l'Assemblea generale ha formulato le Linee programmatiche per il lavoro della RECEP con riferimento ai prossimi due anni. Queste linee riguardano in particolare l'opportunità di⁽²⁹⁾:

– affermare il ruolo degli enti territoriali rispetto al tema del governo del paesaggio in Europa, rinforzando il carattere

(28) Allo scopo di assumere tale funzione, R. Priore è stato autorizzato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

(29) Lista tratta dal sito web della RECEP, www.recep-enelc-net (voce *attività*).

politico della RECEP e la sua attitudine a favorire il dialogo tra pubbliche istituzioni ad ogni livello sul tema del governo del paesaggio;

- valorizzare la natura europea della Rete mediante il coinvolgimento di enti territoriali appartenenti a diversi Stati membri del Consiglio d'Europa;

- facilitare i processi di ripartizione delle competenze pubbliche e i rapporti istituzionali tra autorità centrali e territoriali in materia di paesaggio, in attuazione dell'articolo 4 della Convenzione;

- promuovere la formulazione di politiche del paesaggio e l'integrazione della questione paesaggistica nelle politiche settoriali a livello territoriale, con riferimento all'articolo 5 della Convenzione;

- avviare progetti pilota per l'attuazione dell'articolo 6 della Convenzione con riferimento a territori specifici di enti membri della RECEP in vista della realizzazione di attività di salvaguardia, gestione, valorizzazione, restauro e/o creazione paesaggistica;

- concepire programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione sul tema del paesaggio dedicati a comuni, province e regioni allo scopo di stimolare la coscienza delle comunità territoriali sull'importanza della qualità del paesaggio sul piano individuale, sociale ed economico;

- tenendo conto della disponibilità delle autorità della regione interessata, esaminare la proposta di costituire sul territorio dell'Emilia-Romagna un centro per l'aggiornamento professionale degli amministratori e del personale amministrativo degli enti territoriali in materia di paesaggio;

- proporre soluzioni rispetto alla pianificazione paesaggistica ed al modo in cui il tema del paesaggio può essere validamente integrato negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale a livello locale e regionale (tenendo conto dello Schema di sviluppo dello spazio europeo e delle Strategie di Goteborg e Lisbona dell'Unione europea);

- individuare delle tematiche di lavoro specifiche e fare in

modo che queste possano essere sviluppate e seguite da singoli enti membri della RECEP in qualità di capofila;

- promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli enti membri della RECEP ed altri enti territoriali su scala continentale relative all’attuazione della Convenzione, utilizzando anche il sito internet della RECEP;

- interessarsi ai problemi del paesaggio rispetto ad ambiti territoriali o tipi di paesaggio particolari (per es. rurali, costieri, delle periferie urbane) al fine di individuare orientamenti, strategie e modalità di intervento per rispondere alle differenti criticità riscontrate;

- creare le condizioni affinché la RECEP possa esprimersi pubblicamente rispetto a comportamenti di enti territoriali europei:

- a) che favoriscono la qualità del paesaggio e/o l’attuazione dei principi della Convenzione sui propri territori – in questi casi, la RECEP dovrebbe poter attribuire premi e riconoscimenti ufficiali;

- b) che rappresentano una violazione dei principi della Convenzione o che, tenuto conto delle normative e delle circostanze locali, possono essere considerati una minaccia per la qualità del paesaggio;

- esaminare ed avanzare proposte con riferimento alla questione del ruolo delle autorità territoriali di livello intermedio (province, départements, counties, ecc.) rispetto al tema del governo del paesaggio;

- esaminare la programmazione finanziaria 2007-2013 dell’Unione europea al fine di identificare rapidamente delle possibilità di finanziamento per i progetti degli enti membri della RECEP che promuovono la qualità del paesaggio in attuazione della Convenzione;

- promuovere delle relazioni di lavoro e la cooperazione con gli organismi che, in seno al Consiglio d’Europa, sono responsabili delle attività di *follow-up* della Convenzione;

- avviare rapporti con comunità ed enti territoriali extraeuropei rispetto alla questione del paesaggio e della Convenzione.